



COMUNE DI FERNO

SERVIZI AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e suo ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'istituzione e la tenuta di un "Albo Comunale degli Avvocati", attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

L'esigenza di costituire il predetto Albo deriva da:

- Mancanza di personale comunale interno, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio legale, nonché di un ufficio associato con altri Enti, dotato di personale abilitato alla professione di avvocato, cui poter affidare le pratiche di contenzioso legale;
- Obbligo di prevedere procedure trasparenti e comparative per l'affidamento degli incarichi legali esterni, i quali – pur se esclusi dall'applicazione del codice dei contratti ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. c e d di cui al D.Lgs 50/2016- devono rispettare i *principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità*, ai sensi dell'art. 4 dello stesso D.Lgs 50/2016;

Per "incarichi legali" ai sensi del presente regolamento, si intendono:

- a) *Gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (cosiddetto patrocinio legale)*, come definiti dall'art. 17 comma 1 lett. c –d del D.Lgs 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
- b) *Gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale) che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata/continuativa, secondo i principi stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001.*

Art. 2 – Istituzione Albo comunale degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo Comunale aperto ai professionisti , singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari generali. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Sezione B- CONTENZIOSO URBANISTICO

Sezione C- CONTENZIOSO CIVILE

Sezione D- CONTENZIOSO LAVORISTICO

Sezione E – CONTENZIOSO PENALE

Sezione F - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Sezione G – CONTENZIOSO CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

Presso ciascuna sezione verrà creata una sottosezione relativa agli avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del servizio Affari generali, di avviso pubblico da pubblicare sull'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente. I professionisti già inseriti nell' "Elenco comunale di avvocati esterni cui conferire incarichi per servizi legali" saranno contattati attraverso Posta elettronica certificata al fine di confermare la loro iscrizione nel nuovo Albo di cui al presente regolamento e di individuare la sezione di competenza. In via di prima applicazione del presente regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Ferno un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all'iscrizione nell'Albo Comunale degli Avvocati.

L'elenco così formato avrà valore per tutto il 2018. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. Con cadenza biennale in occasione della revisione di cui sopra – e in via di prima applicazione entro il 28/02/2020 – si procederà a revisione straordinaria dell'Albo al fine di verificare l'interesse e i requisiti dei soggetti iscritti.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, rispettando comunque i principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.lgs 50/2016. Si può prescindere dall'utilizzo dell'ALBO e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

Art. 3 – Requisiti per l'inserimento nell'elenco

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013 , in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- Iscrizione da almeno cinque anni all'Albo professionale degli Avvocati;
- Comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
- Non aver ricevuto incarichi per contenziosi contro il Comune negli ultimi due anni.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Ferno.

I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 4 – Iscrizione nell’Elenco

L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni (massimo due) dell’elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà altresì precisare l’abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. Autocertificazione , con le modalità di cui al Dpr 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni , in ordine ai seguenti stati: - l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati presso il foro di competenza con l’indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso, e relativa data; l’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica amministrazione; - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale; - numero codice fiscale e numero partita Iva;
- b. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui chiede l’iscrizione;
- c. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Ferno o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- d. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e delle previsioni del codice integrativo di comportamento approvato dal Comune per i propri dipendenti , con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
- e. L’impegno a rendere senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all’Ente , in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza , in fatto e diritto , di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati,
- f. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.

L’iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

Art. 5 –Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’Albo

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell’Ente.

Il responsabile del settore interessato, con determinazione, provvede all’affidamento dell’incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di avvocati iscritti nella sezione attinente dell’Albo. Il responsabile, visti i curriculum vitae degli iscritti all’Albo, tenuto altresì conto del necessario rispetto del principio di rotazione degli inviti (prevedendosi qui, a tal fine, che non possono essere oggetto di nuovi e diversi incarichi professionisti che abbiano ricevuto mandati nel semestre precedente) procede ad invitare a presentare un preventivo un numero fra i 3 e i 10 legali iscritti all’Albo. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una “parcella preventiva” con riferimento alle tabelle dei parametri forensi di cui al DM 55/2017 (con motivazioni connesse alla complessità dell’incarico , se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all’incarico proposto.

E’ consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione , consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale.

E’ consentita inoltre la deroga all’obbligo di attivazione di procedura nei casi di particolare e motivata urgenza. A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente (“minor prezzo”) , potranno essere tenuti presenti, tra gli altri , i seguenti criteri di preferenza:

- Chiarezza e idoneità_ del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legale presso altri Enti locali;
- foro di competenza della causa da affidare ;
- Specifica esperienza nell’ambito dell’oggetto di affidamento.

Il criterio adottato per la procedura comparativa dovrà essere dettagliatamente e motivatamente predeterminato con l’atto indittivo della procedura di comparazione. In casi particolari è

consentita l'attivazione di procedura comparativa fra tutti i professionisti iscritti alla competente sezione dell'albo.

In ogni caso l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti.

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di " conflitto di interesse" per altri incarichi eventualmente svolti.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

Art. 6 – Condizioni

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

- a) L'indicazione del valore della causa;
- b) Il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al DM n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo;
- c) Obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
- d) Obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto,
- e) Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- f) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di

motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

Art. 7 – Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al DM n. 55 /2014. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, l'Avvocato incaricato curerà , per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. In caso di studi associati , il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito contratto di patrocinio. Il responsabile del settore interessato provvederà all'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale. Sarà anticipato altresì un importo corrispondente al 10% della somma riportata nel preventivo di massimo, relativa ai compensi professionali. Tutti gli importi anticipati, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, saranno oggetto di compensazione.

Art. 8 – Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
- non abbiano rinnovato l'iscrizione all'albo , in occasione della revisione straordinaria biennale.

Art. 9 – Registro

Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un “Registro degli incarichi conferiti” e la tenuta dello stesso è affidata all’Ufficio Affari Generali.

Art. 10- Pubblicità

L’elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantire la maggiore diffusione. Per l’iscrizione nell’elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all’albo on line e sul portale Web dell’Ente.

Art. 11- Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento , si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.